

**Sentenza:** n. 93 dell'11 aprile 2008

**Materia:** professioni

**Limiti violati:** articolo 117, terzo comma, della Costituzione

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto:** legge regionale del Piemonte 18 settembre 2006, n. 32 (Norme in materia di discipline bio-naturali del benessere), articoli 2, 3, 5 e 6

**Esito:** illegittimità degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 nonché di conseguenza anche dei restanti articoli 1, 4, 7 e 8 della legge regionale del Piemonte 18 settembre 2006, n. 32 (Norme in materia di discipline bio-naturali del benessere)

**Estensore nota:** Carla Paradiso

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato la questione di legittimità costituzionale sugli articoli 2, 3, 5 e 6 della legge regionale del Piemonte 32/2006 poiché ritiene che le disposizioni impugnate sono in contrasto con il principio secondo il quale è riservata alla legislazione statale l'individuazione delle figure professionali, dei relativi profili, percorsi formativi e titoli abilitanti, oltre alla istituzione di albi, ordini e registri. Inoltre ha chiesto che gli effetti della pronuncia di illegittimità siano estesi, in via consequenziale, anche alle restanti disposizioni della legge.

In particolare lo Stato impugna l'articolo 2 che individua le discipline bio-naturali del benessere all'interno di pratiche e tecniche naturali, non sanitarie; l'articolo 3 con cui si definisce il percorso formativo per essere riconosciuti operatori nelle discipline bio-naturali; e gli articoli 5 e 6 che dispongono l'istituzione di un elenco regionale delle discipline bio-naturali, diviso in 2 sezioni, una riferita alle "agenzie formative" e l'altra relativa agli operatori, con la previsione che la Giunta regionale stabilisce i requisiti richiesti per l'inserimento nel citato elenco.

Nel ricorso si sottolinea che la riserva allo Stato della competenza legislativa in materia di principi generali riguardo alle professioni non è riferibile solo alle professioni sanitarie ma, come anche evidenziato nel decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131), si riferisce a tutte le professioni.

Nella sua memoria difensiva la Regione oltre a ricordare che la materia delle professioni rientra fra quelle che ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, sono di competenza regionale, fa rilevare la contraddittorietà del fatto che lo Stato non abbia impugnato altre leggi

regionali, tuttora vigenti, di contenuto analogo a quella oggetto della discussione.

La Corte per prima cosa precisa che la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata allo Stato, per il suo carattere necessariamente unitario, mentre rientra nella competenza delle regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. La Corte ritiene che tale principio si configuri come limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale. Da ciò deriva che non è nei poteri delle regioni di dar vita a nuove figure professionali (si vedano anche le sentenze n. 300 e n. 57 del 2007, n. 424 e n. 153 del 2006), poiché non rileva che esse rientrino o meno nell'ambito sanitario (sentenza n. 355 del 2005).

Inoltre la Corte riafferma, come aveva già argomentato nelle citate sentenze n. 300 e n. 57 del 2007 e n. 355 del 2005, che *“l’istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per l’iscrizione ad esso hanno, già di per sé, una funzione individuatrice della professione, preclusa alla competenza regionale”*.

La Corte, dunque, rileva come la legge censurata si caratterizzi nell'individuare un determinato percorso di formazione professionale ai fini dell'accesso all'esercizio delle “discipline bio-naturali del benessere”, e nel prevedere la istituzione di un elenco regionale delle discipline bio-naturali del benessere; pertanto non ha alcun dubbio nel ritenere che la legge regionale del Piemonte travalichi i limiti della propria competenza legislativa.

Nel dichiarare l'illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate della legge regionale del Piemonte n. 32/2006 la Corte dichiara anche la conseguente illegittimità delle restanti disposizioni contenute nella legge regionale, che rimarrebbero prive di specifica autonomia normativa.